

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia,  
Sezione Terza, ha pronunciato la seguente**

**SENTENZA**

nel ricorso n.1313/2007 proposto da MIAH Ali rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv.to Angelo Raneli, elettivamente domiciliato in Palermo, in C.so Alberto Amedeo n. 114, presso lo studio Messina-Raneli;

contro

-il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege;

per l'annullamento, previa sospensione,

-del provvedimento della Questura di Palermo emesso il 14/04/2006, notificato il 03/05/2007, mediante il quale è stato annullato il permesso di soggiorno Q818779 del ricorrente scaduto il 21/11/2005, ed è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo del 30/11/2005;

-di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento di rilascio del permesso di soggiorno;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e la memoria dell'Avvocatura dello Stato, per l'Amministrazione resistente;

Vista la memoria prodotta dal ricorrente;

Vista l'ordinanza n.1398 del 04/07/2007 di accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Consigliere Cosimo Di Paola;

Uditi alla pubblica udienza del 07/05/2008 i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Il cittadino straniero Miah Ali otteneva il 10/12/2002 dalla Questura di Palermo il primo permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, con scadenza 05/12/2003. Il 13/01/2004 conseguiva il permesso di soggiorno per lavoro subordinato con scadenza 21/11/2005. Il 15/04/2004 lo stesso

ottenne l'autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciata dal Comune di Palermo. Il 30/11/2005 chiedeva il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Se non che il 03/05/2007 veniva notificato al Miah il provvedimento in epigrafe avverso il quale proponeva ricorso, notificato il 05/06/07 e depositato il giorno 15 seguente, con il quale deduceva i motivi seguenti :

1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 286/1998. Difetto di motivazione e di istruttoria.

L'Autorità di polizia non ha tenuto in considerazione la circostanza che il ricorrente ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno il 30/11/2005, in quanto ha iniziato l'attività di commerciante già nell'anno 2004, sulla base di regolare licenza comunale, iscrizione previdenziale e partita IVA.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 legge n.241/1990.

Viene omessa la motivazione sul mancato accoglimento delle osservazioni prodotte dal ricorrente e miranti a dimostrare l'effettiva esistenza di un pregresso rapporto di lavoro.

3) Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità del presupposto.

La presunta natura fittizia del rapporto di lavoro attiene non alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato il 13/01/2004 bensì l'istanza di ricongiungimento familiare del 04/01/2005.

4) Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca.

Nella comunicazione di avvio del procedimento l'Autorità di Polizia fa riferimento ad un rapporto di lavoro fittizio, che però nel provvedimento impugnato diventa lavoro occasionale.

5) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 286 del 1998, così come modificato dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n.5, attuazione delle direttive 2003/86/CE.

Il provvedimento impugnato non ha tenuto conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato che già aveva esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

Chiedeva in conclusione il ricorrente l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento impugnato, con vittoria di spese.

Con ordinanza n. 1398 del 04/07/2007 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

Si costituiva per l'Amministrazione intimata l'Avvocatura dello Stato che con memoria sosteneva la legittimità del provvedimento del Questore impugnato e concludeva per il rigetto del ricorso, vinte le spese.

Con memoria in vista dell'udienza il ricorrente insisteva per l'accoglimento.

Alla pubblica udienza del 7 maggio 2008 il ricorso veniva posto in decisione su conforme richiesta delle parti.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

L'art.5 del D.Lgs.vo n.286/1998 al comma 5 prevede che " il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato", sicchè la norma non sembra contemplare , anche, il riesame in autotutela delle situazioni già in precedenza valutate positivamente ( come nel caso di specie). Il che è reso palese ,anche, dall'ultima parte del medesimo comma 5, laddove espressamente si esclude la revoca del permesso di soggiorno quando comunque " siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio " e si tratti di irregolarità amministrative sanabili " ( così onerando l'Amministrazione a valutare la situazione in atto del cittadino straniero richiedente ).

Discende da quanto appena detto che l'Autorità di Polizia procedente avrebbe dovuto, in ogni caso, tenere conto della situazione attuale del cittadino extracomunitario ricorrente, per valutare la sussistenza di situazioni nuove e diverse rispetto a quelle pregresse, che avrebbero potuto, in tesi, consentire una favorevole delibazione dell'istanza del predetto. Nella specie, il ricorrente ha comprovato con idonea documentazione in atti la nuova attività commerciale regolarmente intrapresa ( licenza per il commercio su aree pubbliche rilasciata dal Comune di Palermo, certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A., certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ed all'I.N.P.S. di Palermo ).

In mancanza di una valutazione di tale sopravvenuta situazione di fatto il ricorso, con riguardo al suo primo motivo, merita condivisione e va accolto, col conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Le spese del giudizio si possono compensare tra le parti a ciò sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla, il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 07/05/2008, con l'intervento dei Signori Magistrati:

- Calogero Adamo - Presidente
- Cosimo Di Paola - Consigliere-estensore
- Maria Cappellano - Referendario

Depositata in Segreteria il \_\_\_4 giugno 2008\_